

Partite Iva

Cancellato il giro di vite per gli studi professionali

Claudio Tucci
ROMA

È giallo sulla stretta alle partite Iva "fittizie" contenute nel documento di policy approvato dieci giorni fa dal Consiglio dei ministri. E in procinto di trasformarsi in un articolato normativo vero e proprio da inviare alle Camere. In quel testo infatti - che come più volte ripetuto dal ministro Elsa Fornero ricalcherà il Ddl che sarà presentato in Parlamento - è sparita l'espressa deroga dal giro di vite sulle false partite Iva (che nascondono invece rapporti subordinati) per i professionisti iscritti agli albi «che svolgono attività riconducibili almeno in misura prevalente all'attività professionale contemplata dall'albo stesso».

Poche righe che invece si trovavano nelle precedenti bozze di riforma del lavoro e avevano l'obiettivo di assicurare, per esempio, i vari titolari di studi di commercialisti, avvocati, architetti alle cui dipendenze lavorano professionisti iscritti ai rispettivi albi. E che svolgono attività autonoma (riconducibile all'albo di appartenenza) e non catalogabile quindi come rapporto di lavoro subordinato.

L'attesa è ora tutta rivolta all'emanando Ddl che farà capire se si è trattato di una semplice svista. O qualcosa di più. Visto che il documento di policy licenziato dal Governo non solo conferma la presunzione di subordinazione (salvo prova contraria che potrà fornire il committente) della collaborazione ogni qual volta duri più di sei mesi, faccia ricavare al collaboratore più del 75% dei corrispettivi totali e comporti la fruizione di una postazione di lavoro "aziendale". Ma, sempre nello stesso documento, mentre è sparita la deroga per i professionisti iscritti agli albi, è stato specificato (non c'era nelle precedenti bozze) che i tre indici presuntivi della subordinazione possano «essere utilizzati disgiuntamente nel corso delle attività di verifica».

Di qui l'esigenza di fare chiarezza. Soprattutto per la sanzione in arrivo. Qualora infatti l'utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in assenza di progetto), con la conseguente stabilizzazione del collaboratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

